

COMUNE DI SALERNO

Copia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Consiglieri assegnati al Comune n. 32

Seduta

del giorno 30/07/2015

N. 27 del Registro

Oggetto: ALIQUOTE TASI - PROV.VI

L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di luglio alle ore 18:25 in Salerno, nella consueta sala delle adunanze del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato previ avvisi in data 24.07.2015 e, notificati a norma di legge.

Sono presenti ed assenti i signori:

	P	A		P	A
1			17		
2			18		
3		•	19		
4			20		
5			21		•
6			22		•
7			23		
8			24		
9			25		
10		•	26		•
11			27		•
12			28		
13		•	29		•
14			30		
15			31		
16			32		•

Presenti 23

Assenti 9

Presiede il Presidente avv. ANTONIO D'ALESSIO

Partecipano alla seduta il Segretario Generale dott.ssa ORNELLA MENNA e gli Assessori: AVOSSA EVA, BUONAIUTO ALFONSO, CALABRESE GERARDO, DE MAIO DOMENICO, SAVASTANO GIOVANNI.



IL CONSIGLIO

Premesso che:

L'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dall'anno d'imposta 2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), la quale si compone:

1. IMU (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ed assimilate;
2. TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente riferita ai servizi indivisibili comunali, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
3. TARI (Tassa Rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art. 1 comma 679 della L. n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015) che ha modificato l'art.1, comma 677, della L.n. 147/2013 e confermato, per l'anno 2015, le aliquote massime previste per l'anno d'imposta 2014;

Visto l'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ed in particolare:

- il comma 640, il quale prevede che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, stabiliti dal comma 677;
- comma 669, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera f), del decreto legge 6 marzo 2014, n.16;
- comma 676, il quale prevede che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- il comma 677, come modificato dall'art. 1, comma 679 della L. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), il quale prevede che:
 - a) il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, pari al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;
 - b) per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
 - c) per gli stessi anni 2014 e 2015, i limiti massimi e l'aliquota massima possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobili;
- il comma 678, il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può superare l'1 per mille;
- il comma 681 che dispone che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest' ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria;
- il comma 683, il quale prevede che il Comune deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta;
- il comma 688, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge del 02 maggio 2014, n. 68;

Visto l'art. 9 bis della Legge 23 maggio 2014 n. 80 relativo all'IMU/TASI per gli immobili posseduti dai cittadini italiani residenti all'estero;

Visto il Regolamento TASI approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 21 del 20/09/2014 ;

Richiamate le delibere di Consiglio Comunale n. 11 del 23/05/2014 e n. 19 del 01/08/2014 di approvazione delle aliquote TASI per l'anno 2014 e le relative modalità applicative;

Ritenuto di confermare per l'anno 2015 le aliquote e le relative modalità operative di cui alle su indicate delibere;



Considerato che le aliquote IMU deliberate per l'anno 2015 per gli immobili sono all'aliquota massima consentita dalla legge statale sull' IMU e quindi l'azzeramento dell'aliquota TASI, non comporta allo stato riflessi negativi in termini di cassa ;

Dato atto :

che il gettito stimato della TASI, pari a circa € 13.800.000,00, al netto delle detrazioni di cui sopra è stato quantificato avvalendosi dei dati forniti dai Sistemi Informativi incrociando la banca dati ICI, Agenzia del Territorio e Anagrafe e dai versamenti effettuati per l'anno d'imposta 2014;

che il gettito della TASI è destinato interamente alla copertura dei costi da sostenere da parte dell'Ente per il corrente esercizio finanziario per i seguenti servizi indivisibili, con una percentuale di circa il 37%:

- Anagrafe e Stato Civile
- Polizia locale
- Protezione civile
- Servizi necroscopici e cimiteriali
- Viabilità ed illuminazione pubblica
- Manutenzione verde pubblico

Visti:

- l'art.13 comma 15 del D.L. 06//12/2011, n. 201 ;
- la nota del Ministero dell' Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014;

Vista la proposta della G.C. atto n° 235 del 27.07.2015;

Visto il parere favorevole della VII Commissione Consiliare permanente espresso nella seduta del 28.07.2015;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore del Settore Ragioneria in merito alla regolarità tecnica e finanziaria della presente proposta nonché dal Direttore del Settore Tributi per la sola regolarità tecnica;

Il Presidente D'ALESSIO, pone in votazione la proposta di deliberazione di cui in oggetto, proclamando il seguente esito:

Con voti n° 20, n° 2 contrari (STASI, ZITAROSA), n° 1 astenuto (CAMMAROTA), espressi per alzata di mano dai n° 23 consiglieri presenti,

DELIBERA

- 1) Di dare atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) Di stabilire di assimilare, ai fini dell'applicazione della TASI, ad abitazione principale:
 - a) l' unità immobiliare concessa dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento in uso gratuito a parenti ed affini entro il 1° grado , con le seguenti limitazioni e modalità:
 - unità immobiliare non classificabile nelle categorie A/1, A/7, A/8, A/9;
 - una sola unità immobiliare con esclusione delle pertinenze;
 - esclusione delle detrazioni;
 - unità immobiliare con rendita massima risultante in catasto di € 500,00 o in alternativa appartenenza del comodatario ad un nucleo familiare con ISEE non superiore ad € 15.000,00,
 - l'unità immobiliare sia utilizzata esclusivamente come abitazione principale dal nucleo che vi dimora stabilmente comprovata dalla residenza anagrafica, e limitatamente al periodo di effettiva residenza;
 - presentazione, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2015 , di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione al possesso di tutti i requisiti richiesti;

3) Di stabilire, per la componente riferita ai servizi indivisibili (TASI) le seguenti aliquote:

nella misura del 3,3 per mille, escluse le categorie catastali A/1 A/8 e A/9, per :

- le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, ivi comprese quelle assimilate di cui al precedente punto, nonché le relative pertinenze, una unità per ogni singola categoria C/2, C/6 e C/7 ,
- le unità immobiliari realizzate in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 8 febbraio 2001, n.21- "Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione" a seguito del bando di concorso approvato con delibera della Giunta Regionale della Campania n. 957 /2003 e pubblicato su BURC del 22 aprile 2003, n. 107 ;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
- un unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 , comma 1, del decreto 19 maggio 2000, n. 139 , dal personale appartenete alla carriera prefettizia , per i quali non si richiede la condizione della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ;
- a partire dall'anno 2015 una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su detta unità immobiliare, la TASI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi ai sensi dell'art. 9 bis della legge 80/2014;
 - nella misura dell' 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui art. 9 comma 3 bis DL. 133/1994,**
 - nella misura pari allo 0 (zero) per i restanti immobili.**

4) Di stabilire le applicazioni delle modalità previste nel Regolamento Comunale e già adottate con gli atti deliberativi 2014;

BASE IMPONIBILE:

la base imponibile della TASI è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 , commi 1 e 2 del D.L. n. 504/1992 e dei commi 4 e 5 dell'art.13 del D.L. n. 201/ 2011, (rendita catastale) ;

MODALITA' DI VERSAMENTO :

Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente e deve essere effettuato dai contribuenti mediante il mod. F24 ;

Il pagamento deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Non si procede al versamento se l'importo annuo dovuto complessivamente dal contribuente non sia superiore ad euro 16.00 (sedici).

L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed al periodo dell'anno nel quale si è protratta la proprietà o il diritto reale.

SCADENZE :

l'importo dovuto e versato in due rate con scadenza 16 giugno 2015 e 16 dicembre 2015. E' possibile pagare l'intero ammontare in unica rata entro il 16 giugno 2015.

DETRAZIONI :

dall'imposta dovuta per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare , le detrazioni cosi stabilite:

€ 200,00 per abitazioni con rendita catastale fino ad € 350,00 , al netto della rivalutazione; € 100,00 per abitazioni con rendita catastale compresa fra € 350,01 ed € 750,00 (al netto della rivalutazione);

nessuna detrazione per le abitazioni con rendita catastale superiore ad € 750,01;

€ 30,00 per ogni figlio che dimora e risiede anagraficamente presso l'abitazione principale, di età inferiore a 26 anni.

- 5) Di dare atto che il gettito stimato della TASI al netto delle detrazioni e pari ad € 13.800.000,00 e finanzia per circa il 37% i servizi indivisibili indicati analiticamente in premessa.
- 6) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del DL. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze.
- 7) Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.L.360/1998 e successive modificazioni.
- 8) Di dare atto che con separata votazione, che riporta lo stesso esito di cui in premessa, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile .

SETTORE RAGIONERIA

Visto per la regolarità tecnica e contabile secondo il parere espresso nella parte narrativa della presente proposta di deliberazione.

IL DIRETTORE

- dott. Lucio SCUDERINO -

SETTORE TRIBUTI

Visto per la regolarità tecnica secondo il parere espresso nella parte narrativa della presente proposta di deliberazione.

IL DIRETTORE

- avv. Anna ATTANASIO -

Parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, ai sensi dell' art. 93 dello Statuto Comunale, sulla base dei pareri tecnico e contabile espressi

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Ornella Menna

Del che è verbale ,

IL PRESIDENTE

f.to - **avv. Antonio D'ALESSIO**

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to - **dott.ssa Ornella MENNA -**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La pubblicazione della presente deliberazione inizierà il **06.08.2015** e durerà per 15 giorni consecutivi fino al **21.08.2015**.

li **06.08.2015**

f.to

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Funzionario delegato
- Giuseppe CANDITO -
